

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(90/425/CEE)

(GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990	L 303	6	31.10.1990

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 26 giugno 1990****relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno**

(90/425/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per gli animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari e zootecnici allo sviluppo degli scambi intracomunitari degli animali e prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione degli animali e dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari a luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e che in tale contesto è giustificato il mantenimento di un certificato sanitario o di un documento di identificazione previsti dalla normativa comunitaria;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore, in particolare mediante l'instaurazione di un sistema rapido di scambio di informazioni; che è quindi necessario che lo Stato membro speditore provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto degli animali e dei prodotti e che è possibile mantenere nei settori non armonizzati la possibilità di una messa in quarantena;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione;

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 20.

▼B

considerando che conviene prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da un'azienda, un centro od un organismo;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare tutti gli animali e prodotti soggetti, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando tuttavia che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per gli animali e prodotti che non sono stati oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che conviene applicare le regole precitate al controllo zootecnico;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A o su quelli di cui all'articolo 21, primo comma e destinati agli scambi, non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 7, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano inoltre che il controllo dei documenti zootecnici sia soggetto alle norme di controllo di cui alla presente direttiva.

Non sono disciplinati nella presente direttiva il controllo del benessere degli animali durante il trasporto ed i controlli effettuati nell'ambito di missioni eseguite in modo non discriminatorio dalle autorità incaricate dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) controllo veterinario: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante gli animali o i prodotti di cui all'articolo 1, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o animale;
- 2) controlli zootecnici: qualsiasi controllo fisico e/o qualsiasi formalità amministrativa riguardanti gli animali contemplati dalle direttive di cui al punto II dell'allegato A e intesi in modo diretto o indiretto ad assicurare il miglioramento delle razze di animali;
- 3) scambi: scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- 4) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno

▼B

Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B, ad eccezione degli equini, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾;

- 5) centro o organismo: qualsiasi azienda che effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'articolo 1;
- 6) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;
- 7) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente.

CAPITOLO I

Controlli all'origine*Articolo 3*

1. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere destinati agli scambi soltanto gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) gli animali ed i prodotti di cui all'allegato A devono soddisfare i requisiti posti dalle pertinenti direttive menzionate in detto allegato e gli animali ed i prodotti di cui all'allegato B devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario;
- b) devono provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al paragrafo 3;
- c) devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; i sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Anteriormente al 1° gennaio 1993, gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi intracomunitari siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio;

- d) devono essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e/o dagli altri documenti previsti dalle direttive di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli altri animali e i prodotti, dalla regolamentazione dello Stato membro destinatario.

Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine o, se si tratta di documenti previsti dalla legislazione zootecnica prevista nell'allegato A, parte II, dall'autorità competente, devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

- e) gli animali ricettivi o i prodotti di animali ricettivi non devono essere originari:
 - i) di aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni, conformemente alla normativa comunitaria per gli animali ricettivi o per i prodotti degli animali in questione, a causa del sospetto, dell'insorgere o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
 - ii) di un'azienda o di un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'in-

(1) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

sorgere o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

- iii) se destinati ad aziende, centri o organismi situati negli Stati membri che hanno ottenuto le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente ad altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare oppure in uno Stato al quale è stato riconosciuto dalla legislazione vigente lo statuto di Stato indenne per tutto il suo territorio o parte di esso, di un'azienda che non offre le garanzie che possono essere richieste da detto Stato membro per le malattie diverse da quelle elencate nell'allegato C;
- iv) se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del territorio di uno Stato membro che ha fruito delle garanzie addizionali in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o di altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, di un'azienda, un centro o un organismo e, se del caso, di una parte di territorio che non offre le garanzie addizionali previste.

L'autorità competente del paese di origine accerta, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti del presente punto;

- f) se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali o i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o documenti di cui alla lettera d);
- g) se gli animali o i prodotti oggetto delle direttive di cui all'allegato A soddisfano le norme comunitarie e sono destinati ad essere esportati in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, il trasporto deve — salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente per garantire il benessere degli animali — rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio della Comunità, secondo modalità che la Commissione stabilisce deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Inoltre nei casi di animali o prodotti che non soddisfano le norme comunitarie o di animali o prodotti che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre a che:

- gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro;
- gli animali e i prodotti di cui all'allegato A o gli animali e prodotti di cui all'allegato B non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

3. Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari e in particolare rispettino le condizioni previste al paragrafo 1, lettere c) e d) in materia di identificazione.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti comunitari non siano rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure adeguate che possono andare fino al sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

4. La Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19, le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare per tener conto della specie considerata.

▼B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che:
 - a) i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o comunitarie previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
 - b) gli animali e i prodotti di cui all'allegato A siano, da un punto di vista veterinario, controllati in modo accurato come se fossero destinati al mercato nazionale, salvo deroga specifica prevista dalla normativa comunitaria;
 - c) gli animali siano trasportati con mezzi di trasporto appropriati che garantiscano le norme igieniche.
2. L'autorità competente dello Stato d'origine che ha rilasciato il certificato o documento che accompagna gli animali o prodotti comunica il giorno del loro rilascio, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, all'autorità centrale competente dello Stato destinatario ed all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni che saranno determinate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18.
3. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria e zootecnica commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria e in particolare quando si constata che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.

CAPITOLO II

Controlli nel luogo di destinazione*Articolo 5*

1. Gli Stati membri destinatari applicano le seguenti misure di controllo:
 - a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione degli animali o dei prodotti, verificare tramite controlli veterinari a campione non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.
 Inoltre, possono essere effettuati controlli durante il trasporto degli animali e dei prodotti sul suo territorio se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di presumere un'infrazione;
 - b) inoltre, se gli animali menzionati all'articolo 1, originari di un altro Stato membro, sono destinati:
 - i) a un mercato, o un centro di raccolta autorizzato, definito dalla normativa comunitaria, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
 L'autorità competente verifica mediante controlli non discriminatori dei certificati o dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfino dette condizioni;
 - ii) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve, segnatamente con l'ausilio del certificato o documento di accompagnamento, accertarsi che siano macellati solo animali che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
 Il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d);
 - iii) a un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento devono

▼B

essere considerati dall'autorità competente come i destinatari degli animali e si applicano le condizioni di cui al secondo comma;

- iv) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario in esso menzionato.

I destinatari di cui ai punti iii) e iv) devono, prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione, verificare la presenza di marchi di identificazione, certificati o documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d) e segnalare qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolare gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare loro.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui ai punti iii) e iv) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da firmare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 12. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

Le disposizioni del presente punto si applicano *mutatis mutandis* ai destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d):

- a) sono tenuti — a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro destinatario e nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 — a segnalare in anticipo l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, in particolare la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo.

Tuttavia il limite per la notifica non supera come regola generale un giorno; comunque, in casi eccezionali, gli Stati membri possono richiedere la notifica con due giorni di anticipo.

Questa notifica non è richiesta per i cavalli registrati, muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE;

- b) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi, i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità a richiesta della stessa.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Articolo 6

1. Nel caso in cui la normativa comunitaria o quella nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nell'osservanza delle norme generali del trattato, prevede la quarantena per gli animali vivi, questa avviene, di norma, presso l'azienda destinataria.

2. Qualora sia giustificata sul piano veterinario, la quarantena può avvenire in un centro apposito. Detto centro deve essere considerato come il luogo di destinazione della spedizione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le ragioni di tale misura.

3. Gli obblighi relativi alla quarantena e la sede della medesima sono indicati tra le condizioni veterinarie di cui all'articolo 21, secondo comma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nel territorio della Comunità animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un

▼B

paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:

- a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;
- b) se si tratta di animali o di prodotti importati in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione per subire i controlli veterinari.

Gli animali o i prodotti di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria;

- c) gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5.

2. Gli animali o prodotti di cui all'allegato B o quelli che sono oggetto di importazioni in base a norme nazionali di polizia sanitaria devono essere direttamente introdotti nel territorio della Comunità in uno dei posti di ispezione dello Stato membro che intende procedere a dette importazioni e esservi ispezionati conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri che procedono, in base alle norme nazionali di polizia sanitaria, a importazioni provenienti dai paesi terzi, informano la Commissione e gli altri Stati membri — in particolare gli Stati membri di transito — dell'esistenza di tali importazioni e delle condizioni alle quali le sottopongono.

Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio degli animali che non hanno soggiornato durante i periodi previsti dalle regolamentazioni comunitarie specifiche o dei prodotti menzionati al secondo comma, a meno che non siano destinati, senza transito, ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Tuttavia, in attesa della normativa comunitaria, questi animali o prodotti possono essere introdotti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui al secondo comma, previo accordo dato in maniera generale da quest'altro Stato membro ed eventualmente da uno Stato membro di transito, sulle modalità di controllo. Tali Stati informano la Commissione e gli altri Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente in merito al ricorso a tale deroga e alle modalità di controllo convenute.

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

Articolo 8

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

- a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE della Commissione ⁽²⁾, di una zoonosi o malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli e/o di distruggerli.

Le spese relative alle misure previste al primo comma sono a carico dello speditore, del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente per iscritto con il mezzo più idoneo alle compe-

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23.

▼B

tenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10.

Inoltre, su richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 17, la Commissione, per far fronte a situazioni non previste dalla normativa comunitaria, può adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri adottino una posizione concertata;

- b) che fatta salva la lettera a), gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, nel caso in cui lo Stato membro ottiene le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente a norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, dalle norme nazionali di polizia sanitaria, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:
- in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e — nel caso di mancata osservanza — l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria,
 - l'abbattimento degli animali o la distruzione dei prodotti;
 - la loro rispedizione con l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

Tuttavia, in casi di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, al proprietario o al suo mandatario deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione stabilisce l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro destinatario nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Allorché i controlli previsti all'articolo 8 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

- inviare sul posto, in collaborazione con la competente autorità nazionale, un gruppo d'ispezione,
- incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata dalla Commissione su suggerimento degli Stati membri ed essere accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti sul posto,
- chiedere alla competente autorità di intensificare i controlli nell'azienda, nel centro, nell'organismo, nel mercato o centro di raccolta riconosciuti o nella regione d'origine.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

▼B

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti degli animali della medesima provenienza.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure appropriate, compresa quella di autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio degli animali o dei prodotti provenienti da tale azienda, centro, organismo, mercato o centro di raccolta riconosciuti o regione. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Fatta eccezione per il caso previsto nel quarto comma, la presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia e se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore oppure dopo aver ricevuto il risultato delle analisi eventuali. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

3. Le spese per la rispeditura della merce, per il deposito o la messa sotto sequestro degli animali o eventualmente per la loro macellazione o distruzione sono a carico dello speditore o del mandatario o di chi ha a carico gli animali o i prodotti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni*Articolo 10*

1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro di spedizioni mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, abbia constatato una delle malattie o

▼B

fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, compresa la messa in quarantena degli animali.

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa della Commissione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettere un parere sulle medesime.

3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli animali o dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da una data azienda, un dato centro o un dato organismo. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco delle zoonosi o dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 11

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o di prodotti di cui all'articolo 1:

- a) siano tenuti, su richiesta dell'autorità competente, a una registrazione preliminare in un registro ufficiale;
- b) tengano un registro in cui sono iscritte le forniture e, per i destinatari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la destinazione ulteriore degli animali o dei prodotti.

Tale registro deve essere conservato per un periodo che sarà stabilito dall'autorità nazionale competente, per essere presentato, su sua richiesta, all'autorità competente.

▼B

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

- ispezionare le aziende, gli impianti, i mezzi di trasporto, i procedimenti utilizzati per la marcatura e l'identificazione degli animali;
- per i prodotti contemplati all'allegato A, procedere a controlli per verificare che il personale osservi le condizioni previste dai testi contenuti in detto allegato;
- effettuare prelievi
 - i) sugli animali detenuti per la vendita, messi in circolazione o trasportati;
 - ii) sui prodotti detenuti per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;
- esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri esigono dalle aziende, dai centri o dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione dei compiti predetti.

Articolo 14

1. La direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽²⁾, è così modificata:

a) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, direttamente o attraverso un mercato o centro di raccolta riconosciuto, in un macello devono essere macellati il più rapidamente possibile, conformemente ai requisiti della polizia sanitaria.

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, su un mercato nelle vicinanze di un macello la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, solo verso un macello a tal fine autorizzato dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al massimo cinque giorni dopo la loro entrata sul mercato.

L'autorità competente del paese destinatario, per ragioni di polizia sanitaria, può designare il macello verso cui gli animali devono essere avviati.»

b) L'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2, sono soppressi.

c) Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale di lotta contro una malattia contagiosa che non figura nell'allegato E, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- la situazione della malattia nel suo territorio;
- la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
- la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
- i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;
- le procedure di controllo del programma;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

▼B

- le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;
- le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura stabilita dall'articolo 12. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 10

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui sono sensibili i bovini ed i suini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- la durata del controllo effettuato;
- eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 12. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1° luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1° gennaio 1992.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionata al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 12.»

2. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma e gli articoli 7 e 15 della direttiva 88/407/CEE⁽¹⁾ sono soppressi.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma e l'articolo 14 della direttiva 89/556/CEE⁽²⁾ sono soppressi.

4. Alla quarta riga dell'articolo 13, primo comma della direttiva 72/462/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE⁽⁴⁾, il termine «tre» è sostituito dal termine «cinque».

(1) GU n. L 134 del 22. 7. 1988, pag. 10.

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(4) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

▼B

Articolo 15

1. Nelle direttive 64/432/CEE e 89/556/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte del paese di destinazione e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

2. Nella direttiva 88/407/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

3. Il testo dell'articolo 9 della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

Articolo 16

La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 18, modificare l'elenco delle malattie indicate nell'allegato C.

Articolo 17

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 19

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione

(¹) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

▼B

77/505/CEE ⁽¹⁾, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ⁽²⁾.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie*Articolo 20*

1. La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un certificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.
2. Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'articolo 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42 della stessa decisione.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati.

Articolo 21

Fino al 31 dicembre 1992 gli scambi di animali e prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una normativa comunitaria e senza pregiudizio del mantenimento di eventuali regole nazionali previste per l'identificazione delle partite, assoggettate alle norme di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri, anteriormente alla data di cui all'articolo 26, le condizioni e modalità attualmente applicabili all'ammissione sul loro territorio degli animali e prodotti di cui al primo comma, comprese le regole d'identificazione.

La Commissione determina, secondo le procedure previste all'articolo 17, le misure necessarie per l'informatizzazione dell'elenco delle condizioni previste al secondo comma.

Le norme di controllo previste per gli animali ed i prodotti che figurano nell'allegato A sono estese agli animali ed ai prodotti di origine animale che non rientrano ancora in tale allegato al momento dell'adozione delle norme armonizzate che disciplinano i loro scambi. Anteriormente al 1° gennaio 1992, il Consiglio decide sull'inclusione al 31 dicembre 1992, nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE e della presente direttiva, degli animali e prodotti di origine animale non soggetti a dette direttive.

Articolo 22

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1991, un programma che indica le misure nazionali che essi intendono attuare per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, in particolare la frequenza dei controlli.
2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.
3. Ogni anno, per la prima volta nel 1992, la Commissione indirizza agli Stati membri, previo parere del comitato veterinario permanente, una raccomandazione relativa ad un programma di controlli per l'anno

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.

▼B

successivo. Tale raccomandazione potrà formare oggetto di adeguamenti ulteriori.

Articolo 23

1. Anteriormente al 1° gennaio 1991 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le regole e i principi generali applicabili all'atto dei controlli da effettuare nei paesi terzi e all'atto dei controlli delle importazioni, provenienti dai paesi terzi, degli animali e dei prodotti oggetto della presente direttiva. Nello stesso modo saranno fissati entro tale data i posti di controllo alle frontiere esterne ed i requisiti che tali posti dovranno soddisfare.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1993 il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 24

Fino al 31 dicembre 1992, o al massimo fino a 12 mesi dopo la data alla quale gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 90/423/CEE, e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto nella presente direttiva, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1:

- mantenere un controllo su documenti nel corso del trasporto sugli animali e sui prodotti che figurano negli allegati A e B, per accertarsi che siano rispettati i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria o nazionale,
- operare un controllo su documenti nel corso del trasporto sugli, animali e prodotti importati in provenienza dai paesi terzi dei quali essi sono destinatari.

Articolo 25

Anteriormente al 1° ottobre 1992 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il regime applicabile allo scadere delle disposizioni transitorie previste all'articolo 24.

Articolo 26

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

- i) all'articolo 10 della presente direttiva ed all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva;
- ii) alle altre disposizioni della presente direttiva, a una data che sarà fissata al momento della decisione che dovrà essere adottata anteriormente al 31 dicembre 1990, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 1991.

Tuttavia, la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi a dette altre disposizioni.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B*ALLEGATO A***I. LEGISLAZIONE VETERINARIA**

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

▼M1

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

▼B**II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA**

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.

GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30.

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

(1) Dal 1° gennaio 1992.

▼B

ALLEGATO B

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

A. Animali vivi delle specie seguenti:

— ovini e caprini,

▼M1

▼B

— conigli domestici.

B. Prodotti

— rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali.

▼M1

▼B

ALLEGATO C

ELENCO DELLE MALATTIE O EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE)

- Afta epizootica
- Peste suina classica
- Peste suina africana
- Malattia vescicolare dei suini
- Malattia di Newcastle
- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Stomatite vescicolare
- Febbre catarrale
- Peste equina
- Encefalomyelite virale equina
- Malattia di Teschen
- Influenza aviaria
- Vaiolo degli ovicaprini
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini